

REGOLAMENTO (CE) N. 1709/97 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 1997
relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti
bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
 considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/97⁽³⁾, prevede dei contingenti di melù per il 1997;
 considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
 considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1997;
 considerando che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII, da parte di navi battenti bandiera della Spagna o del Portogallo, o regi-

strate nella Spagna o nel Portogallo, non hanno esaurito il quantitativo forfettario attribuito alla Spagna o il quantitativo attribuito al Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1997.

La pesca del melù nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 106 del 24. 4. 1997, pag. 1.